

NOTA INFORMATIVA ALLA POLIZZA COLLETTIVA N° 5189

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Cardif Assurances Risques Divers S.A., Capitale Sociale di € 12.480.000,00 Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano – Largo Toscanini, 1, Italia (di seguito, l'Assicuratore)

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGISLAZIONE APPLICABILE

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO E AI SINISTRI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Cardif Assurances Risques Divers S.A., Rappresentanza generale per l'Italia – Direzione gestione ed Assistenza Clienti - Largo Toscanini 1 - 20122 Milano – n° fax 02.77.224.265 – indirizzo e-mail: reclami@cardif.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP,

Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

In sede di conclusione del contratto, gli Aderenti devono fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che gli Aderenti rilascino dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa.

PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dalle polizze si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

RECESSO

L'Aderente può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla Data di addebito della prima frazione di Premio Unico, dandone comunicazione all'Assicuratore per via telefonica oppure a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all'indirizzo dello stesso Assicuratore.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE GARANZIA "GAP INSURANCE" POLIZZA COLLETTIVA N. 5189

DEFINIZIONI

Aderente: la persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un contratto di finanziamento concesso da Volkswagen Bank GmbH. per l'acquisto di un autoveicolo aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 delle presenti Condizioni e che aderisce alla polizza.

Assicuratore: Cardif Assurances Risques Divers S.A., con sede sociale in Parigi – Avenue Kleber, 5; Rappresentanza Generale per l'Italia al n° 1 di Largo Toscanini, 20122 Milano. Rappresentante Generale per l'Italia Filippo Maria Nobile.

Cardif Assurances Risques Divers è società soggetta a controllo e vigilanza dell'Autorità francese sulle assicurazioni Commission de Controle des Assurances e, in Italia, dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo). Autorizzata all'esercizio in Italia delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 – Reg. Imprese n° 273430 Trib. Milano – P.I. 08916500153 – R.E.A. n° 1254536

Autoveicolo: l'autoveicolo, o gli autoveicoli, acquistato dall'Aderente, attraverso un finanziamento concesso dalla Contraente.

Beneficiari: la Contraente per la parte di Prestazione fino a concorrenza del debito residuo e l'Aderente per l'eventuale parte di Prestazione eccedente il debito residuo stesso.

Contraente: Volkswagen Bank GmbH.. che stipula la Polizza per conto dei suoi clienti sottoscrittori di un contratto di finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo.

Data di Decorrenza: dalle ore 24.00 della data di adesione, anche telefonica, alla copertura assicurativa, così come riportato nel Modulo di Adesione o, se successiva, della data di erogazione del finanziamento concesso dalla Contraente.

Data di Scadenza: le ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo degli eventi previsti all'Art. 2 "Decorrenza e cessazione delle garanzie".

Distruzione per Danno Totale: si intende la distruzione dell'Autoveicolo, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro autoveicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del valore commerciale dell'autoveicolo al giorno del sinistro.

Furto Totale: per furto totale dell'Autoveicolo si intende il furto dell'Autoveicolo senza ritrovamento, decorsi trenta giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

Parti: Contraente, Aderente, Assicuratore.

Polizza: la polizza numero 5189 tra Contraente e Assicuratore.

Premio Unico: la somma interamente dovuta all'Assicuratore a seguito dell'adesione alla Polizza per la copertura assicurativa.

Prestazione: il risarcimento liquidabile dall'Assicuratore in base alla Polizza.

Sinistro: evento dannoso, consistente nel Furto Totale o nella Distruzione per Danno Totale dell'autoveicolo assicurato, per cui è prestata l'assicurazione e al cui verificarsi viene erogata la Prestazione.

Valore Commerciale: è il prezzo di mercato (comprensivo di IVA) dell'autoveicolo assicurato al momento del Sinistro.

Valore d'Acquisto: è il valore dell'autoveicolo assicurato (comprensivo di IVA) così come riportato sul contratto di finanziamento ma, in caso d'autoveicoli usati, non potrà in ogni caso superare la valutazione dello stesso autoveicolo riportata su Eurotax Giallo, aumentata del 5%.

Art. 1. Oggetto della Polizza

L'Assicuratore riconosce ad ogni Aderente una copertura per la perdita pecuniaria conseguente al verificarsi di un Sinistro, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli indicati nei successivi articoli 6 ('Massimali') e 7 ('Esclusioni').

Art. 2. Ammissione all'Assicurazione

Sono ammessi all'assicurazione gli Aderenti che:

- hanno acquisito, tramite finanziamento sottoscritto con la Contraente, un Autoveicolo di peso a pieno carico inferiore o uguale ai trentacinque quintali, sia nuovo che usato, purché non siano trascorsi più di due anni dalla data di 1^a immatricolazione;
- hanno aderito alla copertura assicurativa.

Art. 3. Decorrenza e cessazione delle garanzie

La garanzia decorre dalle ore 24.00 della data di adesione, anche telefonica, alla copertura assicurativa o, se successiva, dalla data di erogazione del finanziamento concesso dalla Contraente ed avrà durata pari alla durata prevista del contratto di finanziamento, con un massimo di 60 mesi dalla data di prima immatricolazione nel caso in cui l'Autoveicolo sia usato, 72 mesi dalla data di prima immatricolazione nel caso in cui lo stesso sia nuovo.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento da parte dell'Aderente, la copertura assicurativa proseguirà fino alla prevista scadenza, quale sopra indicata, fatto salvo il diritto della Contraente al pagamento delle frazioni di Premio Unico residue così come anche previsto dal successivo articolo 8.

Dalla data di decorrenza e fino alla data di addebito della prima frazione di Premio Unico, l'Aderente non è vincolato alla Polizza. All'Aderente, per tale periodo, è però garantita, in modo gratuito, la copertura assicurativa.

La garanzia, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente:

- a) in caso di alienazione dell'autoveicolo oggetto della copertura assicurativa;
- b) in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa prevista delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso sub a) l'Assicuratore provvederà al rimborsare, per il tramite della Contraente, le frazioni di Premio Unico corrisposte e non godute.

Nel caso ultimo *sub* lettera b) l'Aderente, per avere titolo alla Prestazione, dovrà pagare tutte le frazioni di Premio Unico non ancora corrisposte.

Art. 4. Recesso

L'Aderente può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla data di addebito della prima frazione di Premio Unico, dandone comunicazione all'Assicuratore per via telefonica oppure a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all'indirizzo dell'Assicuratore che si obbliga a darne comunicazione alla Contraente.

Qualora l'Aderente avesse già corrisposto una o più frazioni di Premio Unico, l'Assicuratore provvederà al suo rimborso per il tramite della Contraente nel termine dei 15 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.

Art. 5. Prestazione assicurativa

L'Assicuratore liquiderà, in caso di Sinistro, un importo pari alla differenza tra il Valore d'Acquisto ed il Valore Commerciale dell'Autoveicolo, nei limiti dei massimali riportati nel successivo articolo 6.

Art. 6. Massimali

La prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari al 20% del Valore d'Acquisto, fino ad un massimo di € 15.000,00.

La prestazione relativa al Furto Totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella relativa alla Distruzione per Danno Totale.

In ogni caso la Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto dell'autoveicolo e quanto l'Aderente abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'eventuale Polizza Auto Rischi Diversi sottoscritta relativamente allo stesso autoveicolo.

Art. 7. Esclusioni

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'autoveicolo assicurato);
- b) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- c) atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- d) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- e) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- f) il trasporto di cose o animali;
- g) guida dell'autoveicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;

h) guida dell'autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

i) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;

j) circolazione "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;

Inoltre, sono in ogni caso, esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta per:

k) gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);

l) ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento dell'adesione alla Polizza o al momento del Sinistro;

m) i ciclomotori ed i motoveicoli;

n) gli autoveicoli utilizzati per servizio di locazione e/o noleggio (con o senza conducente); ed, infine,

o) gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche

Art. 8. Premio Unico dell'assicurazione

Il Premio Unico si ottiene moltiplicando il Valore d'Acquisto per il tasso del 2.40%. Quindi:

Premio Unico = Valore d'Acquisto x 2.40%

L'ammontare del premio, calcolato come sopra indicato, comprende l'imposta d'assicurazione, attualmente pari al 21,25%. Per ottenere l'ammontare del Premio Unico netto occorre scorporare le imposte di assicurazione.

L'importo del Premio Unico verrà ripartito in un numero di frazioni mensili pari al numero delle rate a scadere del finanziamento.

Le frazioni del Premio Unico saranno addebitate dalla Contraente unitamente all'addebito delle rate di rimborso del finanziamento, a partire dalla data indicata sul Modulo di Adesione.

Art. 9. Beneficiario delle Prestazioni e liquidazione dei Sinistri

Beneficiario della Prestazione è, irrevocabilmente, per la parte di Prestazione fino a concorrenza del debito residuo, la Contraente la quale accetta.

Gli importi versati dall'Assicuratore alla Contraente, quale Beneficiario saranno da quest'ultima imputati alla riduzione od estinzione del debito residuo esistente a carico dell'Aderente.

Qualora l'importo della Prestazione da liquidare fosse superiore al debito residuo esistente al momento del sinistro, o non vi fosse alcun debito residuo, Beneficiario della Prestazione è, per la parte eccedente, l'Aderente al quale tale parte eccedente sarà liquidata, per il tramite della Contraente.

Art. 10. Denuncia dei Sinistri

I Sinistri devono essere denunciati per iscritto all'Assicuratore tramite raccomandata A.R. indirizzata a Cardif Assurances Risques Divers S.A. – L.go Toscanini, 1 – 20122 Milano. Per

ogni informazione l'Aderente può contattare il Servizio Clienti al numero 02.77.224.392

Eventuali interessi derivanti da un ritardo nella comunicazione del Sinistro all'Assicuratore non sono a carico dell'Assicuratore.

In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Aderente o i suoi aventi causa dovranno fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale

a) copia di denuncia di Furto Totale dell'autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità;

b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA;

c) copia del certificato di proprietà (da richiedere alla Contraente);

d) copia del contratto di finanziamento e Modulo di Adesione;

e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Auto Rischi Diversi e copia delle relative condizioni di assicurazione;

f) copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro;

g) copia del libretto di circolazione dell'autoveicolo;

h) copia della fattura di acquisto.

In caso di Distruzione dell'autoveicolo per Danno Totale

a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato;

b) copia del certificato di proprietà (da richiedere alla Contraente);

c) copia del contratto di finanziamento e Modulo di Adesione;

d) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA;

e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Auto Rischi Diversi e copia delle relative condizioni di assicurazione;

f) copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro;

g) copia del libretto di circolazione dell'autoveicolo;

h) copia della fattura di acquisto.

In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di

richiedere ulteriore documentazione o di prevedere

accertamenti di diversa natura.

Art. 11. Liquidazione dei Sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il sinistro a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il sinistro ed entro 30 giorni da tale ricezione.

L'accredito al Beneficiario da parte dell'Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento.

Art. 12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Cardif Assurances Risques Divers S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Direzione Gestione e Assistenza Clienti - Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e-mail reclami@cardif.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Art. 13. Imposte ed oneri fiscali

Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico dell'Aderente.

Art. 14. Legge applicabile

La Legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.

Art. 15. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte dell'Aderente all'Assicuratore con riferimento alla Polizza, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata a.r. Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate al domicilio indicato dall'Aderente sul Contratto di finanziamento.

Art. 16. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale

o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 17. Cessione dei diritti.

L'Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal contratto di assicurazione.

Art. 18. Modifiche della Polizza

Le eventuali modifiche della Polizza devono essere approvate per iscritto da parte dell'Assicuratore e della Contraente.

Art. 19. Estensione Territoriale

La garanzia ha validità in Italia ed, esclusivamente se l'autoveicolo ivi si trovi transitoriamente (cioè per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi), nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.

Art. 20. Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione od interpretazione della presente Polizza sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, un Aderente e/o avente diritto, il Foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio di quest'ultimo.

Art. 21. Tutela Dati - Informativa

Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs n. 196 del 2003, si informa il Cliente che Cardif Assurances Risques Divers S:A., Rappresentanza Generale per l'Italia, (di seguito la "Società") – titolare del trattamento – tratterà i Suoi dati personali ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può tuttavia precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto di assicurazione. In caso di libero conferimento dei dati, occorre altresì il consenso scritto del Cliente al trattamento dei dati sensibili (es. dati sulla salute) che potranno essere conferiti alla Società. All'interno della Società, possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti o i collaboratori anche esterni adibiti a servizi e soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (ad esempio società di riassicurazione, uffici liquidativi) nonché strutture, interne ed esterne, che svolgono per conto delle Società compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

Per il perseguimento delle suddette finalità, la Società può comunicare i Suoi dati a soggetti, anche esteri, appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, di cui fa parte la Società, o comunque controllate o collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Società; soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (ad es. per telefono). Il Cliente potrà accedere in ogni momento ai dati personali che Lo riguardano, ottenere l'indicazione della loro origine, del modo in cui sono utilizzati, farli aggiornare, rettificare integrare o cancellare, a seconda dei casi, ed opporsi alla loro utilizzazione (art. 7 del DLgs n. 196/2003) rivolgendosi a: Cardif Assurances Risques Divers S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, pro-tempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dati di clienti e marketing, domiciliato per la funzione presso la sede di Largo Toscanini n.1 , 20122 Milano.